

ZIA CRISTIANA - DIREZIONE CENTRALE



STATUTO DEL PARTITO

ROMA 1970

R/20

BIBLIOTECA

LUIGI STURZO

ISTITUTO

FDC

2243

BIBLIOTECA

ROMA

DEMOCRAZIA CRISTIANA

DIREZIONE CENTRALE

TITOLO I

STATUTO DEL PARTITO

*Testo approvato dal Consiglio Nazionale
nelle sessioni del 9 settembre 1966,
27-28 luglio 1967, 14-15 novembre 1967,
1° marzo 1968, 24-25 febbraio 1969,
24 marzo 1969, 25-26 settembre 1969
e 6-7-8-9 novembre 1969*



ROMA 1970

DEMOCRAZIA CRISTIANA
SEGRETERIA CENTRALE

STATUTO DEL PARTITO

Testo approvato dal Consiglio Nazionale
nella sessione del 9 settembre 1968,
17-20 luglio 1967, 14-15 novembre 1967,
1° marzo 1968, 14-15 febbraio 1969,
14 marzo 1969, 12-20 settembre 1969
e 27-28 novembre 1969

AVVERTENZA

In questa nuova edizione dello Statuto del Partito sono riportate le modifiche deliberate dal Consiglio Nazionale nel 1969. Conseguentemente è variata pure la numerazione degli articoli e dei titoli.

competente Commissione di controllo del Partito
nazionale - (art. 10, par. 1)

La Commissione di controllo del Partito
nazionale ha il compito di verificare l'osservanza
delle norme statutarie e regolamentari del Partito
nazionale e di riferire al Congresso nazionale
sulle attività svolte nel corso dell'anno.
La Commissione di controllo del Partito
nazionale è composta da tre membri, uno
designato dal Congresso nazionale e due
designati dal Parlamento nazionale.

TITOLO I

I SOCI

CAPO I - Ammissione al Partito

Art. 1

(Requisiti per l'ammissione al Partito)

Possono essere iscritti al Partito i cittadini che
abbiano compiuto i 18 anni di età e siano di incen-
surabile condotta morale e politica.

Art. 2

(Impegni connessi alla domanda di ammissione)

La domanda di ammissione comporta l'adesione
all'ideologia ed al programma del Partito, l'impe-
gno all'osservanza dello Statuto, dei Regolamenti
e delle direttive stabilite dai Congressi e dagli altri
organi competenti.

Art. 3

(Modalità per la presentazione della domanda di ammissione)

La domanda di ammissione, compilata per iscritto e controfirmata da due soci, deve essere presentata personalmente, oppure inviata per posta, al Segretario della Sezione territorialmente competente.

Una seconda copia della domanda, egualmente controfirmata dai due soci presentatori, deve invece essere inviata, per posta, al Comitato Provinciale o al Comitato Comunale se il Comune ha più di 100.000 abitanti.

E' territorialmente competente la Sezione nel cui territorio il cittadino ha la residenza anagrafica.

Il cambiamento di residenza anagrafica comporta il trasferimento di ufficio dell'iscrizione alla Sezione di nuova competenza.

Si può derogare alla regola, secondo modalità determinate dal Regolamento, per gli iscritti che ricoprono cariche pubbliche, e al fine di consentirne la partecipazione all'attività del Partito nelle sedi di emigrazione, per gli emigrati fuori provincia.

Art. 4

(Deliberazione della Sezione sulla domanda di ammissione. Interventi della Commissione per il controllo del tesseramento. Ricorsi)

La Direzione Sezionale deve deliberare sulla domanda di iscrizione entro 30 giorni dalla sua presentazione e darne immediata comunicazione alla

competente Commissione per il controllo del tesseramento.

Se la Direzione Sezionale non si pronuncia entro 30 giorni dalla data di presentazione, risultante o da prova postale o da ricevuta che il presentatore può richiedere alla Sezione, la domanda stessa deve essere presa in esame dalla competente Commissione per il tesseramento. La Commissione deve decidere entro i successivi 30 giorni.

Qualora quest'ultima non abbia provveduto nel termine prescritto, la domanda si intende accolta. Della avvenuta iscrizione la Commissione dà comunicazione alla Direzione Sezionale competente; la stessa comunicazione può essere fatta dall'interessato.

Qualora una Sezione non provveda su più di 10 domande, la competente Commissione per il tesseramento nomina un Commissario al tesseramento per l'anno in corso. Questi risponde del proprio operato alla Commissione stessa ed ha il compito di decidere circa le nuove domande di iscrizione.

Il Commissario ha l'obbligo di informare la Direzione Sezionale delle domande presentate. La Direzione Sezionale ha facoltà di esprimere il proprio parere entro 10 giorni dalla avvenuta comunicazione.

Contro l'iscrizione di un nuovo socio è ammesso il ricorso da parte di qualsiasi socio della stessa Sezione. Tale ricorso deve essere presentato alla competente Commissione entro 30 giorni dalla avvenuta iscrizione.

Contro il rigetto della domanda di iscrizione deliberata dalla Direzione Sezionale è ammesso ricorso da parte dell'interessato alla competente Commissione, da presentarsi entro 20 giorni dalla notifica del provvedimento.

La competente Commissione per il tesseramento deve decidere entro 60 giorni dalla data di presentazione del ricorso. I termini previsti non sono prorogabili in alcun modo, neppure per ulteriore istruttoria.

Ove la competente Commissione non decida sul ricorso entro il termine previsto, esso si intende accolto.

Contro la decisione della competente Commissione periferica è ammesso ricorso alla Commissione Centrale sia da parte dell'interessato che da parte della Direzione Sezionale.

La Direzione Sezionale e la Commissione competente periferica hanno facoltà di proporre ricorso alla Commissione Centrale contro l'iscrizione avvenuta ai sensi del terzo comma del presente articolo.

In entrambi i casi il ricorso deve essere presentato entro 20 giorni dalla notifica del provvedimento o, nel caso previsto dal terzo comma del presente articolo, dalla comunicazione effettuata dalla Commissione competente, o dall'interessato, alla Direzione Sezionale.

Art. 5

(Commissioni provinciali e comunali per il controllo del tesseramento: costituzione e compiti)

E' costituita presso ogni Comitato Provinciale, e presso ogni Comitato comunale di Comuni con più di 100.000 abitanti, la Commissione per il controllo del tesseramento nominata dai rispettivi Comitati nella loro prima seduta e composta di 8 membri. Quattro membri sono designati dalla maggioranza, e quattro dal gruppo o dai gruppi di minoranza facenti parte o meno del Comitato, le cui liste abbiano ottenuto nell'ultimo Congresso ordinario provinciale o comunale almeno il 10% dei voti.

Fanno parte di diritto della Commissione con voto consultivo, i Delegati provinciali dei Movimenti Femminile e Giovanile.

Non possono far parte delle Commissioni provinciali e comunali rispettivamente il Segretario Provinciale ed il Dirigente Organizzativo provinciale ed il Segretario Comunale ed il Dirigente Organizzativo Comunale.

Il Segretario Provinciale e il Segretario del Comitato Comunale nominano il Presidente della rispettiva Commissione, scegliendolo fra gli otto membri aventi voto deliberativo.

Le Commissioni per il controllo del tesseramento hanno poteri decisori nelle materie di loro competenza.

Le Commissioni sono competenti a:

a) provvedere sulle domande di iscrizione in mancanza della decisione della Direzione Sezio-

nale, nei modi e nei termini stabiliti dall'articolo precedente;

b) autorizzare le deroghe previste dall'ultimo comma dell'art. 3;

c) promuovere ispezioni alle Sezioni sullo svolgimento del tesseramento;

d) definire i ricorsi e i reclami inerenti al tesseramento;

e) nominare i Commissari al tesseramento nel caso previsto dall'art. 4;

f) deferire al Collegio dei Probiviri i colpevoli di attività dolose in materia di tesseramento;

g) compilare le liste degli aventi diritto al voto per le elezioni sezionali;

h) fare proposte al Comitato Provinciale, o al Comitato Comunale, in ordine allo stato e all'andamento del tesseramento.

La Commissione decide a maggioranza semplice e la decisione è valida se sono presenti almeno la metà più uno dei componenti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente. Le questioni di cui ai punti d) ed e) debbono essere decise a maggioranza dei tre quarti dei presenti alla riunione.

Fermo quanto disposto dall'art. 4, le altre questioni non decise entro 90 giorni dalla Commissione periferica, sono devolute automaticamente alla competenza della Commissione Centrale.

Art. 6

(Commissione centrale per il controllo del tesseramento: costituzione e compiti)

E' costituita presso la Direzione del Partito la Commissione Centrale per il controllo del tesseramento nominata dal Consiglio Nazionale nella sua prima seduta e composta di 8 membri. Quattro membri sono designati dalla maggioranza, e quattro dal Gruppo o dai Gruppi di minoranza facenti parte o meno del Consiglio Nazionale, le cui liste abbiano ottenuto nell'ultimo Congresso Nazionale almeno il 5% dei voti.

Fanno parte di diritto della Commissione, con voto consultivo, i Delegati nazionali dei Movimenti Femminile e Giovanile.

Il Segretario Politico nomina il Presidente della Commissione Centrale scegliendolo fra gli otto membri aventi voto deliberativo.

La Commissione Centrale per il controllo del tesseramento ha poteri decisori nelle materie di sua competenza.

La Commissione è competente a:

a) definire i ricorsi e i reclami avverso le decisioni delle Commissioni provinciali o comunali del tesseramento, quelli previsti dall'articolo 4 e quelli devoluti a norma dell'art. 5;

b) decidere sui ricorsi riguardanti le deroghe di cui all'ultimo comma dell'art. 3;

c) promuovere ispezioni ai Comitati Provinciali e alle Sezioni sullo svolgimento del tesseramento;

d) deferire al competente Collegio dei Probi-
viri i colpevoli di attività dolose in materia di
tesseramento;

e) fare proposte alla Direzione Centrale in
ordine allo stato e all'andamento del tesseramento.

Art. 7

(Cause ostative all'ammissione al Partito)

Non possono essere ammessi nel Partito e, se
ammessi, non possono permanervi, coloro che
siano iscritti o si iscrivano ad altra associazione
o movimento, di natura anche parzialmente poli-
tica, aventi finalità contrastanti con quelle del
Partito.

Nei casi dubbi spetta alla Direzione Centrale il
giudizio sulla compatibilità dell'appartenenza alle
singole associazioni o movimenti.

La Direzione Centrale può, con motivazione poli-
tica, escludere dall'iscrizione cittadini appartenen-
ti a determinati gruppi o categorie ed in ogni caso
avocare a sé la decisione sull'iscrizione di singoli
cittadini.

Art. 8

(Rilascio della tessera del Partito - Importo)

La tessera è rilasciata all'iscritto dalla Segre-
teria sezionale che la consegna al socio il quale
firma per ricevuta.

Ogni socio deve versare l'importo della tessera
stabilito dalla Direzione Centrale.

Art. 9

(Diritto al rinnovo annuale della tessera)

In occasione del rinnovo annuale della tessera, al socio spetta di diritto il rilascio della medesima previo versamento dell'importo stabilito dalla Direzione Centrale da effettuarsi entro il termine di chiusura del tesseramento.

Art. 10

(Pubblicità dell'elenco degli iscritti)

La pubblicità dell'elenco degli iscritti delle Sezioni è obbligatoria all'interno del Partito. Ogni socio ha diritto di consultare il libro dei soci della propria Sezione.

Ogni Dirigente di Partito o membro di Organi collegiali, ha diritto di consultare e fare copia del libro soci delle Sezioni rientranti nella competenza territoriale dell'Organo del quale egli fa parte.

Art. 11

(Libro soci)

Il Comitato Provinciale fornisce ad ogni Sezione il libro soci, nel modello predisposto dalla Direzione Centrale, con pagine numerate e vidimate dal Segretario Provinciale o da un suo delegato.

Art. 12

(Modalità e termini per il tesseramento)

La Direzione del Partito fissa le date di apertura e chiusura del tesseramento ed emana le istruzioni relative alla sua attuazione.

CAPO II - Criteri per la rappresentanza congressuale.

Art. 13

(Criteri per la rappresentanza al Congresso Nazionale)

La rappresentanza, nel Congresso Nazionale, è determinata per metà sulla base degli iscritti e per metà sulla base dei voti ufficiali conseguiti dal Partito nelle ultime elezioni per la Camera dei Deputati.

Art. 14

(Determinazione delle rappresentanze regionali al Congresso Nazionale e delle rappresentanze provinciali al Congresso Regionale)

Ai fini della rappresentanza dei voti si procede come segue:

- a) si moltiplica, in ogni regione, il numero dei voti ufficiali conseguiti dal Partito per la percentuale dei voti stessi sul totale dei voti validi;
- b) si sommano tutti i prodotti di cui alla lett. a);
- c) si calcola il « quoziente voti » dividendo il totale di cui alla lett. b) per la metà nazionale degli iscritti;

d) si determina la rappresentanza di ciascuna regione in relazione ai voti, dividendo il prodotto di cui alla lett. a) per il « quoziente voti ».

La rappresentanza complessiva di ciascuna regione si ottiene aggiungendo alla rappresentanza di cui alla lett. d) la metà degli iscritti della regione.

Ai fini della determinazione della rappresentanza delle province al Congresso regionale si applicano per analogia le norme di cui sopra.

Art. 15

(Esclusione dalla rappresentanza congressuale degli iscritti eccedenti il 20% dei voti)

Ai soli fini congressuali non si tiene conto nelle singole regioni e province degli iscritti eccedenti il 20% dei voti conseguiti dal Partito.

Art. 16

(Determinazione della rappresentanza delle Sezioni ai Congressi provinciali)

Il procedimento di cui ai precedenti articoli si applica, oltre che per il Congresso Nazionale, anche per i Congressi provinciali.

Il numero dei delegati sezionali si ottiene dividendo la rappresentanza complessiva di ciascuna Sezione per il rapporto di rappresentanza di cui al successivo art. 49. Ai quozienti interi corrispondono delegati rappresentanti un numero di iscritti pari al rapporto di rappresentanza; i resti sono

portati, per il loro valore, da un delegato in più.
Ogni sezione è rappresentata da almeno un delegato.

CAPO III - Diritti e doveri dei soci

Art. 17

(Diritti e doveri dei soci)

Tutti i soci hanno eguali diritti ed eguali doveri, che essi sono chiamati ad esercitare e ad assolvere per la formazione e l'attuazione della politica del Partito.

Ogni iscritto partecipa attivamente alla vita ed al lavoro del Partito assolvendo i compiti e gli incarichi affidatigli, svolgendo una costante azione di presenza politica negli ambienti nei quali vive e opera e contribuendo, secondo le sue possibilità, a sostenere economicamente il Partito.

Art. 18

(Segretezza del voto - Anzianità per l'esercizio dell'elettorato attivo e passivo - Esclusione dagli incarichi per i soci con rapporto d'impiego col Partito)

Tutte le elezioni alle cariche sociali si effettuano con votazione segreta.

Non possono assumere cariche sociali e non possono partecipare alle votazioni relative, i soci che non abbiano almeno sei mesi di anzianità di iscrizione.

Non possono assumere incarichi elettivi nel Partito i soci che hanno con esso un rapporto di impiego.

Art. 19

(Modalità e termine per il versamento dell'importo della tessera)

Ogni socio deve versare al momento dell'iscrizione, ed entro il termine fissato per il rinnovo annuale, l'importo della tessera stabilito dalla Direzione Centrale.

Art. 20

(Durata in carica degli Organi del Partito e delle gestioni commissariati - O.d.g. di sfiducia)

Gli organi del Partito si rinnovano ogni due anni, ad eccezione delle Direzioni sezionali che si rinnovano ogni anno. La durata in carica dei singoli organi può essere prorogata della metà del periodo per cui sono eletti, con deliberazione motivata della Direzione Centrale. Superato tale termine gli organi decadono automaticamente.

In caso di scioglimento anticipato di detti organi la durata della gestione commissariale non può eccedere i sei mesi.

Da ogni carica si decade anche prima della normale scadenza in seguito a voto di sfiducia, espres-

so, su apposito o.d.g., dalla maggioranza assoluta dei componenti l'organo che ha provveduto all'elezione.

L'o.d.g. di sfiducia deve essere sottoscritto da almeno un terzo dei componenti l'organo competente a decidere, che deve riunirsi non meno di dieci e non oltre trenta giorni dalla richiesta.

La votazione sulla sfiducia avviene sempre per appello nominale.

Art. 21

Art. 21

**(Contributo dei Soci alla vita del Partito -
Disciplina interna)**

Gli iscritti contribuiscono alla determinazione degli orientamenti programmatici e politici del Partito, in forme che non contrastino con la sua unità morale e politica. Essi sono tenuti alla disciplinata accettazione delle decisioni degli organi competenti ed al rispetto assoluto della personalità di tutti gli iscritti.

Non è consentito costituire in seno al Partito gruppi o frazioni organizzate.

TITOLO II

LE SEZIONI E I COMITATI COMUNALI

CAPO I - La Sezione

Art. 22

(Sezione: costituzione e compiti)

La Sezione è l'unità organica fondamentale del Partito. La sua costituzione viene approvata dal Comitato provinciale. Nei Comuni con popolazione superiore a 300.000 abitanti, invece, viene approvata dal Comitato comunale.

Alla Sezione compete effettuare il tesseramento dei soci ed esprimerne la rappresentanza nei Congressi provinciali.

Art. 23

(Articolazione della Sezione in nuclei)

La Sezione può articolarsi in nuclei, sulla base dei seggi elettorali compresi nel territorio di propria competenza, e sulla base di unità territoriali o ambientali diverse dai seggi elettorali.

Art. 24

(Nuclei: composizione e compiti)

Il nucleo coordina l'azione di tutti gli iscritti appartenenti ad un medesimo seggio elettorale o

alla medesima unità territoriale o ambientale all'interno dei quali esso opera.

Ad ogni nucleo è preposto un Responsabile nominato dalla Direzione sezionale e coadiuvato da una Incaricata femminile e da un Incaricato giovanile designati dai rispettivi Delegati d'intesa con il Responsabile del nucleo.

Art. 25

(Organi della Sezione)

Organi della Sezione sono:

- a) l'Assemblea;
- b) la Direzione;
- c) il Segretario.

Art. 26

(Compiti dell'Assemblea sezionale - Sistema di elezione per la Direzione sezionale)

L'Assemblea sezionale discute e delibera sulla linea della Sezione in materia politica, amministrativa e organizzativa.

In particolare spetta all'Assemblea:

- a) eleggere la Direzione sezionale con voto limitato ai $\frac{2}{3}$ del numero dei componenti la Direzione. Le liste dei candidati debbono comprendere non più di $\frac{2}{3}$ e non meno di $\frac{1}{3}$ dei membri da eleggere. E' ammesso il panachage. Per la validità dell'elezione della Direzione è necessario il voto di almeno il 30% degli iscritti alla Sezione;

b) approvare la relazione annuale della Direzione sezionale;

c) deliberare sulle questioni ad essa sottoposte dagli organi superiori o dalla Direzione sezionale;

d) discutere e deliberare sui temi posti all'o.d.g. dei Congressi provinciali e provvedere alla elezione dei delegati ai Congressi stessi;

e) fare proposte al Comitato provinciale sul programma e gli orientamenti per le elezioni amministrative provinciali.

L'assemblea deve riunirsi, quando almeno un terzo degli iscritti lo richieda, non meno di dieci e non oltre trenta giorni dalla richiesta.

Art. 27

(Compiti della Direzione sezionale)

La Direzione sezionale coordina e sviluppa l'attività della Sezione e dei suoi soci secondo le direttive fissate dall'Assemblea.

In particolare spetta alla Direzione sezionale:

a) promuovere e dirigere l'attività dei nuclei e le iniziative di ambiente e di categoria;

b) deliberare sulle questioni ad essa sottoposte dagli organi superiori o da iscritti.

La Direzione deve riunirsi entro un termine massimo di 10 giorni quando un terzo dei suoi membri lo richieda indicando l'argomento da porre all'o.d.g.

Art. 28

(Composizione della Direzione sezionale)

La Direzione sezionale è composta da un numero di iscritti alla Sezione, determinato dall'Assemblea, non inferiore a 3 e non superiore a 15.

Nelle Sezioni con più di 1.000 iscritti la Direzione può essere composta da 21 membri.

Della Direzione fanno parte di diritto, con voto deliberativo, la Delegata del Movimento Femminile, il Delegato del Movimento giovanile, e, con voto consultivo, il Delegato del Gruppo Reduci.

Possono partecipare, sempre con voto consultivo, i Consiglieri nazionali, i Parlamentari ed il Sindaco del Comune iscritti alla Sezione.

Art. 29

(Elezione del Segretario di Sezione, del Segretario amministrativo e nomina dei Dirigenti sezionali)

La Direzione elegge nel proprio seno il Segretario della Sezione e il Segretario Amministrativo; su proposta del Segretario nomina poi uno o più vice segretari ed i dirigenti dei vari settori.

Art. 30

(Compiti del Segretario di Sezione - Incompatibilità con altre cariche)

Il Segretario rappresenta la Sezione; convoca e presiede la Direzione; promuove e coordina l'attività dei singoli dirigenti.

La carica di Segretario di Sezione è incompatibile con quella di Sindaco.

CAPO II - Sezioni comunali

Art. 31

(Costituzione delle Sezioni comunali)

In ogni Comune può essere costituita una Sezione, purché il numero dei soci non sia inferiore a 12 o superiore a 1.100.

La Sezione costituita con competenza territoriale sull'intero Comune, è Sezione comunale ed è regolata dalle norme di cui agli artt. 33, 37, 38, 39.

Non si possono costituire Sezioni intercomunali.

CAPO III - Sezioni non comunali e Comitati comunali

Art. 32

(Costituzione delle Sezioni frazionali e rionali)

In un comune possono essere costituite più Sezioni in relazione alle sue caratteristiche topografiche, politiche, sociali, economiche ed ambientali.

Ciascuna Sezione deve avere una competenza territoriale che comprenda per intero uno o più seggi elettorali.

Le Sezioni non possono essere costituite con meno di 25 iscritti; questo limite è ridotto a 12 per le Sezioni costituite nelle frazioni comunali; in tutti i casi non possono essere superati i 1.100 iscritti.

La costituzione di Sezioni frazionali e rionali è deliberata ai sensi dell'art. 22, primo comma, dal

Comitato Provinciale e dal Comitato comunale nei Centri con oltre 300 mila abitanti, su proposta della Direzione della Sezione comunale o del Comitato comunale o di almeno 25 soci che risiedano nel territorio della costituenda Sezione o della Giunta Esecutiva provinciale.

Negli ultimi due casi deve essere sentita previamente la Sezione interessata.

Per la validità della deliberazione del Comitato provinciale è richiesto il parere favorevole dell'Assemblea dei soci che risiedono nel territorio della costituenda Sezione appositamente convocata.

Contro la costituzione o la negata costituzione di Sezioni non comunali, è ammesso ricorso alla Direzione centrale.

In ogni comune con più Sezioni deve essere costituito il Comitato Comunale.

Art. 33

(Il Comitato comunale: compiti e convocazione)

Il Comitato Comunale unifica ed esprime gli indirizzi politici ed amministrativi delle Sezioni, in ordine ai problemi di interesse generale del Comune.

In particolare spetta al Comitato comunale:

a) approvare la relazione annuale della Direzione comunale;

b) deliberare sulle questioni politico-amministrative che ad esso venissero sottoposte dalla Direzione comunale e dagli organi superiori o dai membri del Comitato comunale;

c) approvare i programmi relativi all'Amministrazione comunale sulla base del programma generale del Partito;

d) eleggere i membri della Commissione elettorale che dovrà scegliere i candidati per le elezioni amministrative comunali e proclamare i candidati per le elezioni stesse;

e) fare proposte al Comitato provinciale sul programma e gli orientamenti per le elezioni amministrative provinciali.

Il Comitato comunale è convocato in Assemblea ordinaria non meno di tre volte l'anno e deve riunirsi entro un termine massimo di 20 giorni quando almeno 1/5 dei suoi membri aventi diritto al voto lo richieda, indicando l'argomento da porre all'ordine del giorno.

Art. 34

(Composizione del Comitato comunale)

Il Comitato comunale è composto da:

a) i Segretari di Sezione;

b) i Delegati comunali dei Movimenti giovanile e femminile;

c) i membri eletti dall'Assemblea comunale costituita a norma dell'art. 35 in numero superiore di 1/3 a quelli di cui alle lettere a) e b) del presente articolo. L'elezione avviene con voto limitato a 2/3, su liste comunali comprendenti non più di due terzi e non meno di un terzo dei membri da eleggere. E' ammesso il panachage.

Partecipano, inoltre, al Comitato comunale con voto consultivo:

a) il Sindaco in carica iscritto al Partito; nel caso che il Sindaco in carica non sia iscritto al Partito partecipa il Vice Sindaco o, se neppure questo è iscritto, un Assessore designato dagli Assessori DC. Partecipano, inoltre, il Capo Gruppo consiliare, nonché, nei Comuni capoluogo, il Segretario Provinciale;

b) i Delegati dei Gruppi di impegno politico, ove il numero dei GIP non sia superiore a 5, oppure rappresentanti da essi eletti in rapporto di uno ogni 5 GIP ove il numero dei Gruppi sia superiore a 5;

c) i Delegati comunali del Gruppo Reduci e del Centro Sportivo Libertas.

Possono partecipare, sempre con voto consultivo, i Consiglieri nazionali ed i Parlamentari iscritti in una Sezione del Comitato Comunale.

Art. 35

(Costituzione dell'Assemblea comunale)

L'Assemblea comunale è costituita dai delegati eletti dalle rispettive Sezioni secondo il seguente rapporto:

a) per i Comuni sino a 300 iscritti: 1 delegato ogni 5 soci;

b) per i Comuni sino a 1.000 iscritti: 1 delegato ogni 10 soci;

c) per i Comuni sino a 2.500 iscritti: 1 delegato ogni 25 soci;

d) per i Comuni con più di 2.500 iscritti: 1 delegato ogni 50 soci.

Ogni Sezione ha comunque diritto a tre delegati. Ogni delegato ha assegnato un numero di voti pari al numero di soci che rappresenta.

I delegati all'Assemblea comunale vengono eletti dalle Assemblee sezionali con il sistema elettorale di cui all'art. 34.

Art. 36

(Elezione del Segretario e della Direzione del Comitato comunale)

Il Comitato comunale, entro 15 giorni dalla data della sua elezione, elegge nel proprio seno, a maggioranza assoluta dei votanti, il Segretario del Comitato comunale.

Elegge successivamente col sistema proporzionale, la Direzione comunale, composta da un numero di componenti, determinato dal Comitato, non inferiore a 8 e non superiore a 20.

Per la validità dell'elezione del Segretario e della Direzione, è necessaria la partecipazione al voto di almeno il 30% dei membri del Comitato comunale.

Della Direzione comunale fanno parte di diritto, con voto consultivo, il Delegato comunale del Movimento giovanile e la Delegata comunale del Movimento femminile, del gruppo Reduci e del Centro Sportivo Libertas.

Alle riunioni della Direzione del Comitato comunale del capoluogo partecipa, con voto consultivo, il Segretario provinciale.

Art. 37

(Compiti della Direzione comunale)

Alla Direzione compete l'esecuzione delle deliberazioni del Comitato comunale.

In particolare spetta alla Direzione:

a) promuovere e coordinare l'attività delle Sezioni costituite nel territorio del Comune, secondo le norme regolamentari sull'organizzazione e l'attività del Partito approvate dal Comitato provinciale;

b) fare al Comitato provinciale o al Comitato comunale nei comuni con più di 300.000 abitanti, proposte motivate per la costituzione, suddivisione, fusione, soppressione delle Sezioni nell'ambito del Comune;

c) deliberare sulle questioni ad essa sottoposte dagli organi superiori, dalle Direzioni sezionali e dai membri della Direzione comunale;

d) elaborare e concretare le direttive riguardanti l'azione di ambiente;

e) promuovere o approvare la costituzione dei GIP;

f) concordare con il Gruppo consiliare comunale le modalità e verificare l'attuazione degli indirizzi fissati dal Comitato comunale, secondo quanto previsto nell'art. 33, punti b) e c);

g) proporre i rappresentanti negli Enti pubblici e negli organismi comunali a carattere non elettivo;

h) fissare i criteri generali per le nomine a carattere elettivo di competenza del Gruppo consiliare comunale.

Art. 38

(Elezione del Segretario amministrativo e nomina del Dirigenti del Comitato comunale)

Spetta alla Direzione:

a) eleggere nel proprio seno il Segretario Amministrativo e su proposta del Segretario, nominare uno o più Vice Segretari nonché i dirigenti dei vari settori;

b) disporre l'ordinamento degli uffici e delle ripartizioni di lavoro del Comitato comunale;

c) attuare le direttive politico-organizzative ed amministrative del Comitato comunale.

Art. 39

(Compiti del Segretario del Comitato comunale - Incompatibilità con altre cariche)

Il Segretario del Comitato comunale presiede i lavori dello stesso nonché quelli della Direzione.

Spetta al Segretario del Comitato comunale tenere i contatti con i Segretari delle Sezioni del Comune, con i membri del Gruppo consiliare DC dell'Amministrazione comunale e promuovere riu-

nioni congiunte di questi con il Comitato e con la Direzione comunale per la trattazione di questioni di comune interesse.

La carica di Segretario del Comitato comunale è incompatibile con quelle di Sindaco e Assessore comunale.

Art. 40

(Compiti esclusivi dei Comitati comunali dei centri con oltre 300 mila abitanti)

Ai comitati comunali dei centri urbani con popolazione superiore ai 300.000 abitanti, oltre i poteri e le competenze spettanti ai Comitati dei comuni inferiori è demandato di approvare la costituzione, la suddivisione, la fusione o la soppressione delle sezioni rionali o frazionali, secondo le norme previste per i comitati provinciali.

Contro le deliberazioni relative alla costituzione o alla negata costituzione di Sezioni di competenza dei Comitati comunali di cui all'art. 22 è ammesso ricorso al Comitato provinciale e, in seconda istanza, alla Direzione Centrale.

Contro le deliberazioni relative alla costituzione o negata costituzione di Sezioni di competenza dei Comitati provinciali è ammesso ricorso alla Direzione Centrale.

CAPO IV - Gruppi di impegno politico

Art. 41

(I gruppi di impegno politico)

I Gruppi di impegno politico sono costituiti nell'ambito del Comitato Comunale o nell'ambito della Sezione comunale e raccolgono tutti i cittadini, iscritti o simpatizzanti, di una categoria o di un gruppo sociale, che liberamente decidano di aderirvi, per dare il loro apporto al dibattito e all'azione politica della DC.

Art. 42

(Costituzione del gruppo di impegno politico)

La costituzione del Gruppo di impegno politico può essere promossa da ogni iscritto o gruppo di iscritti abitante nel Comune — nonché dalle Sezioni del Comune stesso — con l'approvazione del Comitato comunale.

Con apposito regolamento sono stabiliti i compiti spettanti ai Gruppi di impegno politico nonché le norme per la loro costituzione e per il loro funzionamento.

TITOLO III

LE ZONE

Art. 43

**(Criteri per la suddivisione
del territorio provinciale in Zone)**

Il Comitato provinciale allo scopo di coordinare e dare impulso alla vita e all'iniziativa delle Sezioni e dei Comitati comunali, propone al Comitato Regionale la suddivisione del territorio provinciale in Zone tenendo presenti i seguenti criteri:

- a) le circoscrizioni dei collegi provinciali;
- b) la delimitazione dei comprensori previsti dai programmi di assetto territoriale o economico;
- c) l'individuazione di « comprensori organici » secondo le caratteristiche geografiche, politiche, storiche ed economiche del territorio.

Art. 44

(Composizione del Comitato di Zona)

Ad ogni Zona è preposto un Comitato di Zona composto:

- a) dai Segretari delle Sezioni e dai Segretari dei Comitati comunali;
- b) dai Sindaci in carica iscritti al Partito; nel caso di Sindaci non iscritti partecipa il vice sindaco o, se neppure questo è iscritto, un assessore designato dagli assessori DC del Comune;
- c) dai Capi gruppo consiliari DC;

- d) dai Consiglieri provinciali della Zona;
- e) dai membri eletti del Comitato provinciale iscritti nelle Sezioni della Zona;
- f) da un numero di soci, particolarmente esperti in problemi della Zona, eletti dai membri di cui alla lett. a) in numero variabile da 5 a 10 da essi stabilito.

Fanno parte, inoltre, del Comitato i Delegati di Zona del Movimento femminile e giovanile nonché con voto consultivo, i Delegati di zona del Gruppo Reduci e del Centro Sportivo Libertas.

Art. 45

**(Elezione del Segretario di Zona -
Incompatibilità con altre cariche)**

I membri di cui ai punti a) e f) del precedente articolo eleggono nel proprio seno il Segretario di Zona. La carica di Segretario di Zona è incompatibile con quella di Consigliere provinciale della Zona.

Il Segretario di Zona può essere coadiuvato da uno o più membri da lui scelti nell'ambito del Comitato.

Art. 46

(Compiti del Comitato di Zona)

Il Comitato di Zona:

- a) promuove, e coordina d'intesa con il Comitato provinciale, le attività delle Sezioni e dei Comitati comunali;

b) studia i problemi e le iniziative per lo sviluppo politico, sociale ed economico con particolare riferimento alla programmazione;

c) coordina l'attività degli Amministratori DC per inserire le comunità locali nel processo di sviluppo zonale e provinciale.

Art. 47

(Compiti del Segretario di Zona)

Il Segretario di Zona convoca e presiede il Comitato di Zona e ne attua le decisioni.

TITOLO IV

CONGRESSI E COMITATI PROVINCIALI

CAPO I - Il Congresso Provinciale

Art. 48

(Congresso provinciale ordinario e straordinario: compiti e convocazione)

Il Congresso provinciale è l'Assemblea plenaria dei delegati di tutte le Sezioni.

Il Congresso è ordinario e straordinario.

Il Congresso provinciale ordinario si riunisce ogni due anni:

a) per discutere la relazione del Comitato Provinciale;

- b) per determinare i programmi e definire la linea politica del Partito nella Provincia;
- c) per procedere al rinnovo delle cariche.

Il Congresso straordinario si riunisce:

- a) per delibera della Direzione Centrale;
- b) per delibera del Comitato provinciale;
- c) per delibera della Direzione centrale quando la convocazione sia richiesta, attraverso apposite assemblee, da un numero di Sezioni che rappresenti almeno un terzo degli iscritti della provincia.

La convocazione deve aver luogo entro 60 giorni, quando la richiesta sia stata espressa, sempre in apposite assemblee, dalla maggioranza assoluta degli iscritti della Provincia.

Il Congresso straordinario:

- a) esprime gli orientamenti sui problemi posti all'ordine del giorno;
- b) elegge i Delegati al Congresso Regionale, in preparazione del Congresso Nazionale;
- c) delibera su problemi politici o amministrativi di particolare importanza per la provincia;
- d) elegge il Comitato provinciale quando il Congresso straordinario sia convocato per procedere al rinnovo delle cariche.

Art. 49

**(Rappresentanza delle Sezioni nei Congressi provinciali -
Modalità per l'elezione dei Delegati)**

Nei Congressi provinciali ogni Sezione è rappresentata da un numero di delegati determinato secondo le procedure previste negli artt. 13 e se-

guenti. Il rapporto tra delegati e iscritti è così stabilito:

a) nei Comitati provinciali aventi sino a 5.000 iscritti: 1 delegato ogni 25 iscritti;

b) nei Comitati provinciali aventi da 5.001 a 20.000 iscritti: 1 delegato ogni 50 iscritti;

c) nei Comitati provinciali aventi oltre 20.000 iscritti, è lasciata ai Comitati provinciali la facoltà di fissare il rapporto di rappresentanza.

L'elezione dei delegati deve effettuarsi nelle Assemblee sezionali appositamente convocate almeno 5 giorni prima, con specifica menzione dell'ordine del giorno.

I delegati sezionali al Congresso provinciale sono eletti con voto segreto mediante liste comprendenti un numero di candidati non superiore ai $2/3$ e non inferiore a $1/3$ dei delegati da eleggere.

E' ammesso il panachage.

Nelle sezioni con più di 200 voti rappresentati, qualora siano presentate più di due liste, i delegati al Congresso provinciale sono eletti con voto segreto attribuito a liste rigide concorrenti, mediante riparto proporzionale dei seggi tra le liste che abbiano ottenuto un numero di voti pari almeno al 5% degli iscritti.

Per la validità dell'elezione dei delegati è necessario il voto di almeno il 30% degli iscritti alla Sezione.

Il trasferimento di delega è ammesso nell'ambito di ciascuna Sezione ad altro Delegato della stessa lista e, in mancanza, al primo dei non eletti della

lista medesima. E' ammesso il cumulo di una sola delega oltre la propria.

Art. 50

**(Norme per la elezione dei Delegati Provinciali
al Congresso Regionale - Trasferimento di delega -
Partecipanti al Congresso Provinciale)**

L'elezione dei Delegati provinciali si effettua con voto segreto attribuito a liste concorrenti, mediante riparto proporzionale della rappresentanza provinciale.

Sono escluse dal riparto le liste che abbiano ottenuto un numero di voti inferiore al 3% dei voti espressi dai delegati sezionali.

Sono ammesse preferenze esclusivamente per candidati della lista votata in numero non superiore ad $1/5$ dei candidati della lista stessa, arrotondato all'unità superiore qualora l'eventuale parte decimale di detto numero sia uguale o maggiore di cinque.

Il trasferimento di delega per la partecipazione al Congresso regionale è ammesso nell'ambito di ciascuna provincia ad altro delegato della stessa lista, e, in mancanza, al primo dei non eletti della lista medesima. E' ammesso il cumulo di una sola delega oltre la propria.

Oltre ai delegati partecipano al Congresso provinciale, con solo diritto di parola, i Segretari di sezione ed i membri del Comitato provinciale di cui agli artt. 54 e 55.

Art. 51

(Decisioni del Congresso provinciale)

Le decisioni del Congresso provinciale sono vincolanti per il Comitato provinciale che deve ad esse ispirare la sua azione e deve curarne l'adempimento.

CAPO II - Il Comitato Provinciale

Art. 52

(Compiti del Comitato provinciale)

Il Comitato Provinciale promuove e coordina l'attività delle Sezioni e dei Comitati comunali, costituiti nel territorio della provincia e determina l'orientamento del Partito in ordine all'attività degli Enti pubblici operanti nella provincia.

Art. 53

(Sede del Comitato provinciale)

Il Comitato Provinciale ha sede nella città capoluogo.

Art. 54

(Composizione del Comitato provinciale)

Il Comitato provinciale è composto:

a) da un numero di membri eletti variabile a seconda della popolazione della Provincia risultan-

te dall'ultimo censimento ufficiale, stabilito come segue:

- 1) 51 nelle Province con popolazione residente superiore a 2 milioni di abitanti;
- 2) 45 nelle Province con popolazione residente superiore a un milione e 500 mila abitanti;
- 3) 42 nelle Province con popolazione residente superiore a un milione di abitanti;
- 4) 36 nelle Province con popolazione residente superiore a 600 mila abitanti;
- 5) 30 nelle Province con popolazione residente fino a 600 mila abitanti.

Sono ammessi voti di preferenza per un numero di candidati non superiore a 4 quando il numero dei componenti del Comitato provinciale da eleggere è di 30; non superiore a 5 quando il numero dei componenti da eleggere è di 36; non superiore a 6 quando il numero dei componenti da eleggere è di 42 o di 45; non superiore a 7 quando il numero dei componenti da eleggere è di 51. Il delegato può manifestare le preferenze esclusivamente per candidati della lista da lui votata.

Per le liste con un numero di candidati inferiore al doppio delle preferenze ammesse, il numero delle preferenze consentito non può superare la metà del numero dei candidati della lista stessa; tale metà si arrotonda all'unità superiore qualora contenga una parte frazionale.

Per tutto quanto non disposto nei precedenti due comma, si applicano le norme della legge elettorale per la Camera in quanto compatibili.

Sono escluse dal riparto le liste che abbiano ottenuto un numero di voti inferiore al 5% dei voti esprimibili dai delegati sezionali.

b) dai Delegati Provinciali del Movimento femminile e del Movimento giovanile;

c) dal Segretario del Comitato comunale del capoluogo.

Il Segretario del Comitato comunale del capoluogo non partecipa alla elezione del Segretario Provinciale, del Segretario Amministrativo e della Direzione Provinciale.

Art. 55

(Membri del Comitato provinciale aventi voto consultivo)

Fanno parte inoltre del Comitato provinciale, con voto consultivo, quando già non vi appartenano ad altro titolo:

a) i soci che abbiano ricoperto la carica di Segretario provinciale per almeno due anni;

b) i Consiglieri Nazionali del Partito, iscritti ad una Sezione della Provincia;

c) i Deputati eletti nella Circostrizione ed i Senatori eletti nella Provincia;

d) i Consiglieri Regionali, iscritti ad una Sezione della Provincia;

e) i Segretari di Zona;

f) il Presidente della Amministrazione provinciale in carica iscritto al Partito; nel caso che il Presidente non sia iscritto al Partito partecipa il vice presidente o, se neppure questo è iscritto, un assessore designato dagli assessori D.C.;

- g) il Capo del gruppo consiliare provinciale;
- h) i Delegati provinciali del Gruppo reduci e del Centro Sportivo Libertas.

Il Comitato Provinciale invita a partecipare ai suoi lavori, con voto consultivo, gli iscritti al Partito rappresentanti delle organizzazioni che svolgono nella Provincia un'attività ispirata ai principi cristiano-sociali.

Art. 56

(Richiesta di convocazione straordinaria del Comitato provinciale)

Quando almeno 1/5 dei membri aventi diritto al voto, richiede la convocazione del Comitato provinciale indicando l'argomento da porre all'o.d.g., il Comitato deve essere riunito non meno di 10 e non oltre 30 giorni dalla richiesta.

Art. 57

(Altri compiti del Comitato provinciale)

Spetta al Comitato provinciale:

- a) promuovere e curare l'esecuzione dei deliberati dei Congressi provinciali;
- b) deliberare le direttive sull'organizzazione e l'attività del Partito nella Provincia;
- c) deliberare sulla costituzione, suddivisione, fusione, soppressione delle Sezioni, dei Comitati comunali e proporre al Comitato regionale il riordino del territorio in zone, secondo le procedure

stabilite agli artt. 32 e 43 salvo i casi previsti dall'art. 22;

d) coordinare l'azione di tutto il Partito in occasione delle competizioni elettorali ed in particolare approvare i programmi amministrativi deliberati dai Comitati comunali o dalle Sezioni comunali e le liste dei candidati per le elezioni amministrative prima della relativa proclamazione;

e) approvare il programma e proclamare i candidati per le elezioni provinciali;

f) decidere la convocazione, l'o.d.g. e le modalità dei Congressi provinciali ordinari e straordinari;

g) fare proposte agli organi centrali;

h) procedere allo scioglimento di organi locali e alla nomina di reggenze commissariali e predisporre le Assemblee per la designazione dei nuovi organi;

i) adottare i provvedimenti previsti dai successivi articoli 105 e 107.

Art. 58

**(Elezione del Segretario provinciale,
del Segretario amministrativo e della Direzione provinciale -
Nomina del Vice-segretari e dei Dirigenti provinciali -
Composizione della Giunta esecutiva provinciale)**

Il Comitato provinciale entro 15 giorni dalla data della sua elezione elegge nel proprio seno a maggioranza assoluta dei votanti, il Segretario provinciale e il Segretario amministrativo. Elege successivamente col sistema proporzionale, la Di-

rezione provinciale composta da non meno di 8 e non più di 20 membri.

Su proposta del Segretario, nomina poi uno o più vice Segretari nonché i dirigenti dei vari uffici.

Ai lavori della Direzione provinciale partecipano, con voto consultivo, i Consiglieri nazionali iscritti ad una Sezione della Provincia, i Parlamentari della provincia, i Delegati provinciali del Movimento femminile, del Movimento giovanile e il Segretario del Comitato comunale del capoluogo.

La Direzione provinciale esprime nel proprio seno la Giunta Esecutiva provinciale che è composta oltre che dal Segretario e dagli eventuali vice Segretari, dal Segretario amministrativo e dai dirigenti dei principali uffici.

CAPO III - Direzione Provinciale, Giunta Esecutiva e Segretario Provinciale

Art. 59

(Compiti della Direzione provinciale)

Spetta alla Direzione provinciale:

- a) eseguire le deliberazioni del Comitato provinciale;
- b) proporre i rappresentanti negli Enti pubblici e negli organismi provinciali a carattere non elettivo;
- c) fissare i criteri generali per le nomine a

carattere elettivo di competenza del Gruppo consiliare provinciale;

d) concordare con i rispettivi Comitati comunali, le designazioni negli Enti pubblici e negli organismi di non esclusiva competenza del Comune;

e) verificare l'attuazione da parte del Gruppo consiliare provinciale degli indirizzi programmatici fissati dal Comitato provinciale secondo quanto stabilito dall'art. 57 lett. d).

f) ordinare inchieste e ispezioni;

g) provvedere direttamente, nei casi di richiesta di convocazione straordinaria degli organi sezionali, comunali e zionali, qualora i rispettivi organi competenti non vi abbiano provveduto nei termini stabiliti.

Nel caso che, per eccezionali motivi di urgenza, la Direzione dovesse esercitare poteri del Comitato provinciale, le relative deliberazioni sono comunicate ai componenti del Comitato provinciale e devono essere ratificate, a pena di nullità, entro 30 giorni dal Comitato provinciale stesso.

I provvedimenti di cui all'art. 57 lettera h) sono privi di ogni effetto ove non siano approvati entro 15 giorni dal Comitato provinciale.

Art. 60

(Compiti della Giunta esecutiva provinciale)

La Giunta Esecutiva adotta i provvedimenti necessari per l'attuazione degli indirizzi e delle deliberazioni della Direzione provinciale.

Art. 61

(Compiti del Segretario provinciale)

Il Segretario provinciale rappresenta il Partito nella Provincia. Convoca e presiede il Comitato provinciale e la Direzione provinciale; è responsabile dell'esecuzione dei deliberati del Comitato e della Direzione provinciale e dei rapporti con gli organismi politici, sociali ed economici della provincia; promuove e coordina l'attività del Partito nella Provincia.

Il Segretario provinciale può partecipare alle riunioni di qualsiasi organo del Partito istituito nell'ambito della Provincia.

Art. 62

(Incompatibilità con la carica di Segretario provinciale)

La carica di Segretario provinciale è incompatibile con quella di deputato, di senatore, di presidente di Regione, di presidente del Consiglio Regionale, di assessore regionale, di sindaco del capoluogo, di presidente della Provincia, di segretario di sezione, di comitato comunale o di zona, di segretario o presidente provinciale delle organizzazioni di cui all'ultimo comma dell'art. 89.

La carica è anche incompatibile con quella di assessore provinciale e di assessore comunale del capoluogo di Provincia, salvo autorizzazione, in casi eccezionali, da parte della Direzione Centrale del Partito.

Le incompatibilità possono essere rimosse per un periodo non superiore ad un anno, con decisione motivata della Direzione centrale, su richiesta della maggioranza assoluta dei membri del Comitato provinciale.

Art. 63

**(Decadenza dalla carica del Segretario provinciale -
Sua sostituzione)**

Il Segretario provinciale, se incluso nella lista dei candidati al Parlamento, decade dalla carica con l'approvazione della lista e il Comitato provinciale provvede alla sua sostituzione entro 10 giorni.

Capo IV - Commissioni e Gruppi di lavoro provinciali

Art. 64

(Commissioni e Gruppi di lavoro)

Il Comitato provinciale può costituire commissioni o gruppi di lavoro per materie o per problemi particolari.

Art. 65

(Revisori dei conti - Rendiconto finanziario annuale)

L'attività amministrativa del Comitato provinciale è controllata da tre revisori dei conti nominati dal Comitato stesso di cui uno con funzioni di presidente.

Ogni anno i revisori compilano un rendiconto finanziario che viene esaminato con la partecipazione del Segretario amministrativo provinciale e di un membro della commissione amministrativa centrale di cui all'art. 95.

TITOLO V

I COMITATI REGIONALI

Art. 66

(Compiti del Comitato regionale)

Il Comitato regionale esprime e delibera gli indirizzi generali della politica regionale del Partito.

Art. 67

(Altri compiti del Comitato regionale)

Il Comitato regionale:

- a) coordina l'azione dei Comitati provinciali e ne fissa gli orientamenti di carattere generale ai fini della politica regionale del Partito;
- b) coordina l'azione del Partito in occasione delle competizioni elettorali regionali ed approva i relativi programmi;
- c) determina su proposta dei Comitati provinciali, la suddivisione del territorio provinciale in zone sulla base dei criteri indicati all'art. 43.

Art. 68

(Termini per la convocazione del Comitato regionale)

Il Comitato regionale deve riunirsi entro 20 giorni dalla proclamazione dei risultati del Congresso per la elezione degli organi statutari.

In caso di crisi della Giunta regionale il Comitato regionale deve essere convocato entro 30 giorni dalla soluzione per deliberare sull'operato della Direzione e del Gruppo consiliare regionale durante la crisi.

Il Comitato regionale si riunisce di norma almeno ogni sei mesi e entro 10 giorni ogni qualvolta lo richieda un terzo dei componenti con voto deliberativo.

Art. 69

(Composizione del Comitato regionale)

Il Comitato regionale è composto:

- a) dai Segretari provinciali;
- b) da un numero di membri eletti dal Congresso regionale con liste rigide proporzionali concorrenti, stabilito secondo il seguente prospetto:
 - 1) 30 per le regioni sino ad un milione di abitanti;
 - 2) 40 per le regioni sino a due milioni di abitanti;
 - 3) 50 per le regioni sino a quattro milioni di abitanti;

- 4) 60 per le regioni con oltre quattro milioni di abitanti.

Sono escluse dal riparto le liste che hanno ottenuto un numero di voti inferiori al 3% dei voti espressi.

- c) dai Delegati regionali dei Movimenti Femminile e Giovanile;

- d) dal Presidente DC della Giunta regionale (nel caso che il Presidente non sia iscritto al Partito, partecipa il Vice presidente o, se neppure questo è iscritto, un Assessore regionale designato dagli Assessori DC) e dal Capo del Gruppo consiliare regionale.

Il Presidente della Giunta regionale e il Capo gruppo consiliare non partecipano all'elezione del Segretario regionale, del Segretario amministrativo e della Direzione regionale.

Partecipano inoltre al Comitato regionale con voto consultivo, i Consiglieri nazionali del Partito iscritti nella Regione, i Parlamentari della Regione, i Consiglieri regionali, i soci che abbiano ricoperto la carica di Segretario regionale per almeno due anni, i Delegati regionali del Gruppo Reduci e del Centro Sportivo Libertas.

Il Comitato Regionale può invitare di volta in volta a partecipare ai suoi lavori, con voto consultivo, gli iscritti al Partito rappresentanti di organizzazioni che svolgono nella Regione un'attività ispirata ai principi cristiano-sociali e i Dirigenti di enti e organismi economici e sociali della Regione.

Art. 70

(Elezione del Segretario regionale, del Segretario Amministrativo e della Direzione regionale - Nomina dei Vice-segretari e dei Dirigenti regionali)

Il Comitato regionale elegge nel proprio seno a maggioranza assoluta dei votanti, il Segretario Regionale ed il Segretario Amministrativo; elegge successivamente, col sistema proporzionale, la Direzione regionale composta da non meno di 8 e non più di 20 membri.

Su proposta del Segretario, nomina poi uno o più vice-segretari, nonché i Dirigenti dei vari uffici.

Fa parte, con voto deliberativo, della Direzione regionale, il Capo gruppo consiliare regionale.

Ai lavori della Direzione regionale partecipano, con voto consultivo, il Presidente della Giunta regionale e i Delegati regionali del Movimento Femminile e del Movimento Giovanile.

Art. 71

(Composizione della Giunta esecutiva regionale)

Il Segretario regionale è coadiuvato da una Giunta esecutiva espressa dalla Direzione regionale; di essa fanno parte oltre al Segretario, il Segretario amministrativo, gli eventuali Vice Segretari ed i Dirigenti dei principali uffici a norma dell'art. 92, ultimo comma, dello Statuto.

Partecipa ai lavori della Giunta il Capo del gruppo consiliare regionale.

Art. 72

(Incompatibilità con la carica di Segretario regionale)

La carica di Segretario regionale è incompatibile con quella di Deputato, di Senatore, di Segretario provinciale del Partito, di Presidente del Consiglio regionale, di Capo gruppo dell'Assemblea regionale, di Presidente o Assessore della Giunta regionale, di Presidente di Amministrazione provinciale, di Segretario o Presidente provinciale o regionale delle organizzazioni di cui all'ultimo comma dell'art. 89.

Art. 73

(Decadenza dalla carica del Segretario regionale - Sua sostituzione)

Il Segretario regionale, se incluso nella lista dei candidati al Parlamento, decade dalla carica con l'approvazione della lista e il Comitato regionale provvede alla sua sostituzione entro 10 giorni.

Art. 74

(Compiti della Direzione regionale)

La Direzione Regionale:

- a) provvede all'esecuzione delle deliberazioni del Comitato regionale;
- b) approva, in occasione delle competizioni elettorali regionali, le liste dei candidati che vengono ratificate dalla Direzione centrale;

c) adotta le sue deliberazioni in ordine alla soluzione delle crisi regionali d'accordo con il Direttivo del Gruppo consiliare regionale;

d) verifica l'attuazione da parte del Gruppo consiliare regionale degli indirizzi programmatici fissati dal Comitato regionale;

e) nomina particolari commissioni di studio per l'esame dei problemi regionali e per la formulazione di proposte da sottoporre al Comitato regionale;

f) propone i rappresentanti negli enti pubblici e negli organismi regionali a carattere non elettivo e segue la loro attività secondo gli indirizzi del Partito;

g) fissa i criteri generali per le nomine a carattere elettivo di competenza del Gruppo consiliare regionale;

h) segue l'attività dei Comitati provinciali e segnala alla Direzione centrale eventuali gravi deficienze dei Comitati stessi, di cui può proporre lo scioglimento alla Direzione centrale.

i) esegue ogni altro compito ad essa delegato dalla Direzione centrale.

Art. 75

(Compiti della Giunta esecutiva regionale)

La Giunta esecutiva adotta i provvedimenti necessari per l'attuazione degli indirizzi e delle deliberazioni della Direzione regionale.

Art. 76

(Compiti del Segretario regionale)

Il Segretario regionale rappresenta il Partito nella Regione. Convoca e presiede il Comitato regionale e la Direzione regionale; è responsabile dell'esecuzione dei deliberati del Comitato regionale e della Direzione regionale e dei rapporti con gli organismi politici, sociali ed economici della Regione.

Il Segretario regionale può partecipare alle riunioni di tutti i Comitati provinciali.

Art. 77

(Commissioni e Gruppi di lavoro)

Il Comitato regionale può costituire commissioni o gruppi di lavoro per materie o per problemi particolari.

Art. 78

(Revisori dei conti - Rendiconto finanziario)

L'attività amministrativa del Comitato regionale è controllata da tre Revisori dei conti nominati dal Comitato stesso di cui uno con funzioni di Presidente.

Ogni anno i Revisori compilano un rendiconto finanziario che viene esaminato con la partecipazione del Segretario amministrativo regionale e di un membro della Commissione amministrativa centrale di cui all'art. 95.

Art. 79

(Disposizione particolare per la Valle d'Aosta)

Per la regione della Valle d'Aosta sono organi regionali il Comitato regionale, la Direzione regionale, la Giunta esecutiva e il Segretario regionale.

La costituzione e le competenze degli organi regionali sono disciplinate dalle norme previste dal titolo IV.

Agli organi regionali sono demandate altresì le competenze previste dal titolo V in quanto applicabili.

TITOLO VI

GLI ORGANI NAZIONALI DEL PARTITO

Art. 80

(Organi nazionali del Partito)

Gli Organi nazionali del Partito sono:

- a) il Congresso Nazionale;
- b) il Consiglio Nazionale;
- c) il Segretario Politico;
- d) la Direzione Centrale;
- e) i Gruppi Parlamentari.

CAPO I - Il Congresso Nazionale

Art. 81

(Compiti del Congresso nazionale)

Il Congresso Nazionale delibera gli indirizzi generali della politica del Partito ed elegge il Consiglio nazionale.

Art. 82

(Periodicità del Congresso nazionale)

Il Congresso Nazionale si svolge ogni due anni.

Il Consiglio Nazionale ne delibera la data, il luogo, l'ordine del giorno, le relative norme di attuazione ed il rapporto Delegati-iscritti.

Art. 83

(Norme per la elezione dei delegati regionali al Congresso Nazionale - Trasferimento di delega - Partecipanti al Congresso regionale)

L'elezione dei Delegati regionali si effettua con voto segreto attribuito a liste concorrenti, mediante riparto proporzionale della rappresentanza regionale.

Sono escluse dal riparto le liste che abbiano ottenuto un numero di voti inferiore al 3% dei voti espressi dai delegati provinciali.

Sono ammesse preferenze esclusivamente per candidati della lista votata in numero non superiore ad 1/5 dei candidati della lista stessa, arrotondato all'unità superiore qualora l'eventuale par-

te decimale di detto numero sia uguale o maggiore di cinque.

Il trasferimento di delega per la partecipazione al Congresso Nazionale è ammesso nell'ambito di ciascuna regione ad altro delegato della stessa lista, e, in mancanza, al primo dei non eletti della lista medesima. E' ammesso il cumulo di una sola delega oltre la propria.

Oltre ai delegati, partecipano al Congresso regionale con solo diritto di parola, i membri del Comitato regionale di cui all'art. 69.

Art. 84

(Partecipanti al Congresso Nazionale)

Al Congresso Nazionale partecipano i delegati eletti nei Congressi regionali. Partecipano inoltre, senza diritto di voto, i Parlamentari, i Consiglieri nazionali, i Segretari provinciali del Partito, nonché i soci che sono stati membri della Direzione del Partito e che hanno ricoperto la carica di ministro o di sottosegretario.

CAPO II - Il Consiglio Nazionale

Art. 85

(Funzioni del Consiglio nazionale)

Il Consiglio Nazionale del Partito è, subordinatamente al Congresso ed entro la linea da questo fissata, il massimo organo deliberativo del Partito.

Esso guida e controlla l'attività del Partito in tutti i campi.

Art. 86

(Il Presidente del Consiglio nazionale)

Il Consiglio Nazionale elegge nel proprio seno il Presidente a maggioranza semplice.

Il Presidente vigila sull'esecuzione delle decisioni del Consiglio Nazionale e provvede a convocare il Consiglio stesso, almeno una volta ogni tre mesi, o quando la sua riunione sia richiesta da almeno un quinto dei suoi membri.

Art. 87

(Termini di convocazione del Consiglio nazionale)

Il Consiglio Nazionale deve riunirsi entro 20 giorni dalla conclusione del Congresso Nazionale ed entro 15 giorni dalla proclamazione dei risultati delle elezioni politiche.

In caso di crisi governativa il Consiglio Nazionale deve essere convocato entro 30 giorni dalla soluzione, per deliberare sull'operato della Direzione Centrale e dei Gruppi parlamentari durante la crisi.

Art. 88

(Composizione del Consiglio nazionale)

Il Consiglio Nazionale è composto:

- a) da 60 parlamentari delle Assemblee legislative nazionali e da 60 non parlamentari eletti tra gli iscritti dal Congresso in Assemblea plenaria con voto segreto attribuito a liste concorrenti

contenenti non più di 60 candidati parlamentari e non più di 60 candidati non parlamentari mediante riparto proporzionale dei seggi. Sono ammesse preferenze esclusivamente per candidati della lista votata in numero non superiore ad 8 quando i candidati della lista sono sino a 30, non superiore a 15 quando i candidati sono sino a 45 e non superiore a 18 quando i candidati sono più di 45. Se i candidati sono meno di 15, il numero delle preferenze non può superare la metà dei candidati della lista; tale metà si arrotonda all'unità superiore qualora contenga una parte decimale.

b) dai Presidenti dei Gruppi parlamentari dc del Senato e della Camera;

c) dai Segretari regionali del Partito;

d) da 24 rappresentanti dei Gruppi parlamentari eletti dai rispettivi Gruppi in occasione del Congresso Nazionale in ragione di 12 per il Gruppo della Camera dei Deputati e di 12 per il Gruppo del Senato. La rappresentanza viene rinnovata in caso di elezioni politiche tra un Congresso e l'altro;

e) da sei sindaci e tre presidenti di amministrazione provinciale cooptati dal Consiglio Nazionale nella sua prima seduta con voto limitato ai 2/3 dei membri da eleggere;

f) dalla Delegata nazionale del Movimento femminile;

g) dal Delegato nazionale del Movimento giovanile;

h) dal Delegato nazionale del Gruppo reduci;

i) dal Delegato nazionale del Centro Sportivo Libertas;

l) dai soci che hanno ricoperto la carica di Segretario politico del Partito o hanno ricoperto o ricoprono la carica di Presidente del Consiglio dei Ministri;

m) dal Direttore del quotidiano ufficiale del Partito, eletto dal Consiglio Nazionale.

Art. 89

(Membri del Consiglio nazionale aventi voto consultivo)

Partecipano al Consiglio Nazionale, con voto consultivo, gli iscritti al Partito che ricoprono la carica di:

a) Presidente di Assemblea legislativa nazionale;

b) Ministro e Sottosegretario;

c) Presidente di Giunta Regionale.

Il Consiglio Nazionale può invitare a partecipare ai suoi lavori, con voto consultivo, gli iscritti al Partito che svolgono, a livello nazionale, un'attività ispirata ai principi cristiano-sociali.

CAPO III - La Direzione centrale, la Giunta esecutiva e il Segretario politico

Art. 90

(Compiti della Direzione centrale)

La Direzione Centrale attua la politica del Partito secondo gli indirizzi fissati dal Consiglio Nazionale.

Art. 91

(Composizione della Direzione Centrale ed elezione del Segretario amministrativo)

La Direzione Centrale è composta:

- a) dal Segretario politico che la presiede;
- b) da 29 membri eletti dal Consiglio Nazionale, nel proprio ambito, con voto limitato ai 2/3 dei membri da eleggere;
- c) dal Presidente del Consiglio nazionale;
- d) dai Presidenti dei Gruppi parlamentari della Camera e del Senato;
- e) dal Presidente del Consiglio dei Ministri;
- f) dai soci che hanno ricoperto la carica di Segretario politico del Partito;
- g) dal Segretario Amministrativo del Partito, eletto dal Consiglio Nazionale fra i suoi componenti, a maggioranza semplice.

Art. 92

(Membri della Direzione centrale aventi voto consultivo Nomina dei Vice-segretari e dei Dirigenti centrali - Composizione della Giunta esecutiva)

Alla Direzione Centrale partecipano con voto consultivo i Delegati nazionali del Movimento giovanile, del Movimento femminile, del Gruppo Reduci e del Centro Sportivo Libertas.

La Direzione Centrale e il Segretario Politico possono invitare a partecipare con voto consultivo alle riunioni della Direzione Centrale, ogni qualvol-

ta lo ritengano opportuno, alcuni o tutti i Ministri e Sottosegretari di Stato.

La Direzione Centrale nomina fra i suoi componenti uno o più vice Segretari e i Dirigenti degli Uffici centrali.

Il Segretario politico è coadiuvato da una giunta esecutiva composta dallo stesso Segretario politico, dai Vice Segretari, dal Segretario amministrativo e dai Dirigenti degli uffici Organizzativo, SPES, Enti locali e Programma.

Art. 93

(Elezione e funzioni del Segretario politico nazionale)

Il Segretario politico, eletto dal Consiglio Nazionale nel proprio ambito a maggioranza semplice, rappresenta il Partito, cura l'esecuzione delle decisioni politiche della Direzione Centrale, mantiene i contatti con il Governo, con i Gruppi parlamentari e con gli altri organismi politici e sociali, e promuove e coordina l'attività politica e organizzativa del Partito.

Art. 94

(Rappresentanza legale del Partito ai vari livelli)

Ai fini degli artt. 36 e seguenti del Codice Civile, la rappresentanza legale del Partito spetta, per gli atti degli Organi centrali al Segretario amministrativo centrale, per gli atti dei Comitati regionali al Segretario amministrativo regionale, per gli atti dei Comitati provinciali al Segretario amministrativo

provinciale, per gli atti delle Sezioni e dei Comitati Comunali, rispettivamente al Segretario di Sezione e di Comitato Comunale.

Art. 95

(Compiti del Segretario amministrativo, del Vice-segretario e della Commissione amministrativa centrale - Revisori dei conti)

Il Segretario Amministrativo è coadiuvato da un Vice Segretario amministrativo e da una Commissione amministrativa nominata dalla Direzione Centrale che collabora con il Segretario amministrativo nel coordinamento e nella vigilanza sulle gestioni regionali e provinciali.

Il Segretario compila, entro l'ultimo trimestre dell'anno, un bilancio preventivo, che sottopone all'esame della Direzione Centrale.

L'attività amministrativa centrale è controllata da due revisori dei conti, nominati dalla Direzione Centrale.

All'approvazione della Direzione Centrale è sottoposto anche il bilancio consuntivo.

Art. 96

(Deliberazione della Direzione centrale in caso di crisi governativa)

In caso di crisi governativa la Direzione Centrale adotta le sue deliberazioni in ordine alla soluzione della crisi, d'accordo con le Direzioni dei Gruppi parlamentari.

CAPO IV - I Gruppi Parlamentari

Art. 97

(Costituzione del Gruppi parlamentari - Loro regolamento)

I membri democratici cristiani del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati si costituiscono in gruppi.

I Gruppi Parlamentari e ogni loro membro, per tutte le questioni di rilevanza politica, debbono attenersi all'indirizzo generale fissato dal Congresso e alle direttive del Consiglio Nazionale e della Direzione Centrale, che quell'indirizzo rispettivamente interpretano e applicano.

I Gruppi Parlamentari si danno un proprio regolamento che deve essere approvato dal Consiglio Nazionale.

Le norme suddette si applicano, per analogia, ai rappresentanti democratici cristiani nell'ambito delle assemblee rappresentative regionali ed ai gruppi che essi costituiscono. I regolamenti interni, da questi adottati, sono approvati dai rispettivi Comitati regionali.

TITOLO VII

I MOVIMENTI

Art. 98

(Costituzione e compiti dei Movimenti Femminile e Giovanile - Loro Regolamenti)

Allo scopo di assicurare la più ampia ed efficace presenza del Partito fra le donne e i giovani, sono costituiti il Movimento femminile ed il Movimento giovanile.

I regolamenti che essi si danno devono essere approvati dal Consiglio Nazionale del Partito.

In particolare è loro compito:

- a) svolgere attività di formazione politica;
- b) allargare i consensi al Partito fra le donne e i giovani;
- c) approfondire i problemi del mondo femminile e giovanile e proporre le loro possibili soluzioni ai competenti organi del Partito.

CAPO I - Il Movimento Femminile e il Movimento Giovanile

Art. 99

(Movimento Femminile)

Il Movimento femminile riunisce le donne iscritte al Partito.

Art. 100

(Movimento Giovanile)

Il Movimento giovanile riunisce i giovani iscritti al Partito di età fra i 18 e i 25 anni.

I dirigenti, se rieletti senza interruzione, ne fanno parte fino a 27 anni. Essi restano in carica fino al compimento del mandato per il quale furono eletti.

Al Movimento giovanile possono aderire, in qualità di soci aggregati, i giovani di età fra i 15 e i 18 anni.

Art. 101

(Elezione e durata in carica degli organi direttivi del Movimenti - Ricorsi in caso di violazione del Regolamenti - Incompatibilità con le cariche di Delegato)

Ciascun movimento, secondo il rispettivo regolamento, elegge i propri organi direttivi.

L'elezione dei delegati viene ratificata dagli organi di Partito territorialmente competenti.

Tutte le cariche si rinnovano almeno ogni due anni, ad eccezione di quelle sezionali che si rinnovano ogni anno.

Per la violazione dei regolamenti dei Movimenti è ammesso ricorso da parte degli appartenenti ai Movimenti e da parte degli organi del Partito territorialmente corrispondenti, secondo quanto previsto dai rispettivi regolamenti ed in ultima istanza, alla Direzione Centrale del Partito secondo le modalità dell'art. 108.

Le cariche di Delegata e Delegato sono incompatibili con quelle di componente eletto di un organo esecutivo del Partito allo stesso livello.

CAPO II - Il Gruppo Reduci ed il Centro Sportivo « Libertas »

Art. 102

(Gruppo reduci di guerra)

Per affermare gli ideali della DC nell'ambito degli ex combattenti e reduci, gli iscritti che abbiano tale qualifica, possono costituire i Gruppi reduci di guerra.

Art. 103

(Centro sportivo Libertas)

Il Centro sportivo Libertas promuove e diffonde la pratica degli sports e dell'educazione fisica tra gli iscritti ed i simpatizzanti del Partito, segue i programmi relativi alle realizzazioni sportive nei Comuni, nelle Province e nelle Regioni, stimola il libero associazionismo attraverso la costituzione di Polisportive e Società Libertas secondo i suoi indirizzi e sotto il suo controllo.

TITOLO VIII

NORME PER LE CANDIDATURE

Art. 104

(Candidature alle cariche pubbliche elettive)

I candidati ai Consigli comunali, provinciali, regionali, e alle Assemblee legislative sono designati dalle Commissioni elettorali nominate dagli organi direttivi del Partito corrispondenti territorialmente.

I membri delle Commissioni incaricate della designazione non possono essere candidati.

La scelta dei candidati è disciplinata da apposite norme approvate dal Consiglio Nazionale.

TITOLO IX

GARANZIE STATUTARIE

Art. 105

(Decisioni del Comitato provinciale sulle violazioni dello Statuto e sulle controversie tra gli organi inferiori del Partito - Impugnazione delle decisioni avanti alla Direzione centrale)

Il Comitato Provinciale decide in prima istanza per violazioni dello Statuto e dei Regolamenti:

a) sui ricorsi di singoli iscritti o di Sezioni contro i provvedimenti di Sezioni o di Comitati Comunali o Zonali;

b) per le elezioni dei Comitati Comunali e delle Direzioni Comunali, e di quelle Sezionali.

Il Comitato Provinciale è inoltre competente per tutti i conflitti tra gli organi inferiori del Partito nonché per le controversie relative alla formazione di liste, alla costituzione delle Amministrazioni comunali e provinciali, alle attività dei Gruppi consiliari democratici cristiani.

Le decisioni dei Comitati Provinciali possono essere impugnate avanti alla Direzione Centrale

Art. 106

(Decisioni della Direzione centrale sui ricorsi contro le deliberazioni dei Comitati provinciali - Impugnazione delle decisioni avanti al Consiglio nazionale)

La Direzione Centrale decide:

a) sui ricorsi dei singoli iscritti o di organi del Partito contro i provvedimenti dei Comitati Provinciali;

b) sulle pronunce dei Comitati Provinciali, prese ai sensi del precedente articolo.

Le decisioni della Direzione Centrale possono essere impugnate innanzi al Consiglio Nazionale solo per violazioni dello Statuto e dei Regolamenti.

Art. 107

(Termine per l'inoltro dei ricorsi al Comitato provinciale e per la loro decisione)

I ricorsi previsti dall'art. 105 debbono essere inoltrati entro 7 giorni dalla notifica del provvedimento impugnato.

Il Comitato Provinciale, o una Commissione eletta nel suo seno con voto limitato a due terzi, deve decidere i ricorsi entro 30 giorni dalla loro presentazione; in mancanza, il ricorso è devoluto all'organo dell'istanza superiore.

Art. 108

(Termine per l'inoltro dei ricorsi alla Direzione centrale e per la loro decisione)

I ricorsi previsti dall'art. 106 debbono essere inoltrati entro 10 giorni dall'adozione del provvedimento impugnato.

La Direzione del Partito, o una Commissione da essa delegata, decide entro 90 giorni dalla presentazione dei ricorsi.

Il termine previsto non è prorogabile in alcun modo neppure per ulteriore istruttoria.

In mancanza di decisione nel termine stabilito, il ricorso si considera accolto.

Art. 109

(Termine per l'inoltro dei ricorsi al Consiglio nazionale)

Contro le decisioni della Direzione Centrale, prese ai sensi dell'art. 106, ultimo comma, il ricorso al Consiglio Nazionale deve essere proposto entro 10 giorni dalla notifica del provvedimento.

Il Consiglio Nazionale, o una Commissione eletta nel suo seno con voto limitato a due terzi, deciderà entro due mesi dalla presentazione dei ricorsi.

Art. 110

(Esecutività dei provvedimenti organizzativi)

I provvedimenti organizzativi sono esecutivi nonostante ricorso.

L'organo che ha competenza sul ricorso può sospendere l'esecutorietà del provvedimento.

Art. 111

(Misure disciplinari)

Sono misure disciplinari:

- a) il richiamo;
- b) la deplorazione;
- c) la sospensione fino a 12 mesi. La sospensione superiore a tre mesi ha come effetto la decadenza dalle cariche di Partito. Il Collegio Centrale dei Proibiviri può, su ricorso, sospendere questo effetto;
- d) l'espulsione, che può essere resa pubblica con decisione dell'organo giudicante, è comunicata alle Sezioni e al Comitato Provinciale e da questo alla Direzione Centrale. Le decisioni comminanti le espulsioni importano la decadenza immediata da ogni carica e da ogni altra attività di Partito.

Art. 112

(Organi disciplinari - Sospensione degli iscritti da parte della Direzione centrale e delle Ghunte provinciali)

Le misure disciplinari non possono essere comminate che dai Collegi Regionali e Centrali dei Pro-

biviri, salvo quanto disposto per l'attività in sede parlamentare dai Regolamenti dei Gruppi D.C. della Camera e del Senato di cui all'art. 97.

Spetta alla Direzione Centrale decidere su atti di indisciplina che comportano gravi conseguenze politiche, nei casi in cui ciò sia richiesto da urgenti necessità di carattere operativo. In tali casi la Direzione può disporre, a titolo cautelativo, la sospensione dell'iscritto e deve deferire il caso al giudizio del Collegio Centrale dei Proviviri, ove non abbia provveduto, appena cessato il motivo di urgenza, alla revoca della sospensione stessa.

Contro le decisioni disciplinari della Direzione, l'interessato può ricorrere alla seconda Sezione del Collegio Centrale dei Proviviri di cui all'art. 120.

La Direzione Centrale dichiara la cessazione dell'appartenenza al Partito dei soci che si presentino come candidati alle elezioni politiche in liste e collegamenti diversi da quelli della Democrazia Cristiana o comunque non approvati dagli organi competenti del Partito.

Le Giunte provinciali possono dichiarare la cessazione dell'appartenenza al Partito dei soci che si presentino come candidati alle elezioni amministrative in liste e collegamenti diversi da quelli approvati dagli organi competenti. I provvedimenti della Giunta provinciale sono sottoposti alla convalida del Comitato Provinciale.

Art. 113

(Decisioni dei collegi di prima istanza)

Le decisioni dei collegi di prima istanza non sono esecutive fino alla scadenza dei termini di cui all'art. 129.

Qualora ricorrano gravi motivi, il Collegio Regionale dei Probiviri, con decisione motivata, può dichiarare esecutiva la decisione.

Avverso l'esecutorietà della decisione stessa, può essere proposto ricorso, unitamente al merito, o separatamente, al Collegio Centrale dei Probiviri, che può decidere sulla domanda di sospensione prima di pronunciarsi sul merito.

Art. 114

(Domanda di riammissione al Partito degli espulsi)

Le domande di ammissione al Partito di espulsi per indisciplina o indegnità morale, possono essere esaminate a giudizio favorevole dell'organo che ha comminato l'espulsione.

La riammissione del socio espulso non potrà avvenire in ogni caso, se non con decorrenza di un anno dalla pronuncia di espulsione.

Il socio espulso e riammesso non potrà ricoprire cariche nel Partito, se non dopo sei mesi dalla sua riammissione.

Art. 115

(Composizione e durata in carica dei Collegi regionali e del Collegio centrale dei Probiviri)

Sono costituiti i Collegi Regionali ed il Collegio Centrale dei Probiviri.

Ciascun Collegio è formato da cinque membri effettivi e due supplenti, nominati secondo le procedure previste negli articoli 116 e seguenti.

I Collegi durano in carica due anni.

Art. 116

(Albi regionali per la nomina dei Probiviri regionali - Requisiti per l'eleggibilità)

Per la nomina dei Probiviri Regionali è formato in ogni Regione un albo dei candidati probiviri, con un numero di iscritti non inferiore a 12 e non superiore a 24. Il numero degli iscritti all'albo è stabilito ogni quadriennio dal Comitato Regionale interessato.

I candidati probiviri, chiamati a far parte dell'albo, sono eletti dal Comitato Regionale ad una maggioranza non inferiore ai tre quarti dei suoi componenti.

Dell'albo deve far parte almeno un iscritto per ogni provincia.

L'albo ha una validità di quattro anni.

I candidati probiviri inclusi nell'albo debbono avere un'età non inferiore ai 35 anni ed un'anzianità di iscrizione ininterrotta al Partito di almeno 10 anni; essi debbono inoltre essere di specchiata condotta morale e politica.

Art. 117

(Costituzione dei Collegi regionali - Divieto di assunzione di cariche incompatibili - Decadenza dall'albo)

Il Collegio Regionale dei Probiviri è formato per la durata di un biennio mediante l'estrazione a sorte di quattro giudici effettivi e di due supplenti tra gli iscritti all'albo regionale dei candidati probiviri.

Per le operazioni di estrazione a sorte, l'albo deve essere sempre al completo procedendosi tempestivamente alle integrazioni necessarie in caso di avvenuta decadenza di taluni suoi membri.

Ove il Comitato Regionale non provveda entro tre mesi dalla sua costituzione alla formazione dell'albo, vi provvede la Direzione Centrale; se entro i 30 giorni successivi alla formazione dell'albo non si procede all'estrazione a sorte dei Probiviri, vi procede il Presidente del Collegio Centrale dei Probiviri.

Gli iscritti nell'albo eleggono a maggioranza assoluta dei presenti il Presidente del Collegio.

La nomina a probiviro regionale comporta, per i due anni di durata dell'incarico, il divieto di assumere ogni altra carica di Partito, quelle di Sindaco, di Presidente di Amministrazione Regionale e Provinciale e di Assessore Regionale, di Parlamento regionale o nazionale nonché le candidature relative a questi uffici.

L'accettazione da parte del candidato probiviro delle cariche o candidature, considerate incompati-

bili nel comma precedente, comporta la sua decadenza dall'albo.

Presso ogni Collegio Regionale il Collegio Centrale dei Probiviri nomina un Segretario laureato in giurisprudenza, il quale dipende funzionalmente dal Collegio Regionale stesso e, per gli altri aspetti del suo rapporto di lavoro, dalla Direzione Centrale del Partito.

Art. 113

Art. 118

(Albo nazionale dei Probiviri centrali - Costituzione del Collegio centrale)

Per la nomina dei Probiviri Centrali è formato un albo di 24 candidati Probiviri eletti a maggioranza di tre quarti dal Consiglio Nazionale tra iscritti che siano in possesso degli stessi requisiti previsti dall'art. 116.

Il Collegio Centrale dei Probiviri è formato per la durata di un biennio mediante l'estrazione a sorte di quattro giudici effettivi e di due supplenti tra gli iscritti all'albo centrale dei candidati Probiviri.

Gli iscritti all'albo centrale eleggono a maggioranza assoluta dei presenti, il Presidente del Collegio Centrale.

Per l'albo e per i membri del Collegio e dell'albo si applicano le norme contenute rispettivamente nei comma secondo, quinto e sesto dell'art. 117.

Art. 119

(Giurisdizione del Collegio regionale dei Probiviri)

Il Collegio Regionale dei Probiviri ha giurisdizione sugli iscritti della Regione e decide:

- a) sui casi di indisciplina e indegnità morale;
- b) sulle questioni di indole personale tra soci.

Art. 120

(Avocazione al Collegio centrale di casi di particolare rilevanza - Nomina della seconda Sezione del Collegio centrale: sua competenza)

La Direzione Centrale può deliberare l'avocazione al Collegio Centrale dei Probiviri di casi di particolare rilevanza.

Contro le decisioni del Collegio Centrale dei Probiviri è ammesso ricorso, in ultima istanza, alla seconda Sezione del Collegio Centrale dei Probiviri composta da sette membri che non abbiano partecipato alla decisione impugnata, nominati con le stesse modalità. Questa Sezione decide inoltre, in ultima istanza, sui casi previsti dagli artt. 125 e 128.

Art. 121

(Gradi di giurisdizione del Collegio centrale dei Probiviri)

Il Collegio Centrale dei Probiviri decide:

- a) in prima istanza, su casi ad esso avocati dalla Direzione Centrale;
- b) in seconda istanza, sulle questioni decise in prima istanza dal Collegio Regionale.

Art. 122

(Promozione del procedimento disciplinare)

I Collegi dei Probiviri decidono su ricorso o su denuncia di qualsiasi iscritto al Partito, e possono anche procedere d'ufficio.

Art. 123

(Quorum per la validità delle decisioni dei Collegi dei Probiviri)

Per la validità delle decisioni dei Collegi Regionali e di quello Centrale, è necessaria la presenza di almeno tre membri e di cinque per la seconda Sezione del Collegio Centrale.

In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

Art. 124

(Modalità e termine per la comunicazione delle decisioni agli interessati e agli organi competenti del Partito)

La decisione dei Collegi deve essere motivata e così comunicata a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento agli interessati, nonché agli organi competenti del Partito, nel termine di 10 giorni dall'adozione.

Art. 125

(Caso in cui il Collegio centrale dei Probiviri decide in prima istanza)

Durante le more per gli adempimenti previsti dal terzo comma dell'art. 117, il Collegio Cen-

trale dei Probiviri è competente a decidere in prima istanza su eventuali controversie disciplinari. Nel caso di mancata funzionalità di un Collegio Regionale, il Presidente del Consiglio Nazionale scioglie il Collegio stesso e fino alla sua ricostituzione demanda le controversie disciplinari alla competenza del Collegio Centrale dei Probiviri che decide in prima istanza.

Art. 126

**(Garanzie per la difesa del socio -
Contestazione addebiti - Notifica)**

E' garantita la difesa del socio sulla base del principio del contraddittorio.

A tal fine, il Presidente del Collegio, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, procede alla contestazione degli addebiti e alla comunicazione della denuncia o del ricorso a tutti gli interessati.

Art. 127

**(Termine di decisione dei Collegi dei Probiviri
ed eventuale proroga)**

I Collegi dei Probiviri emettono la decisione entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della denuncia o del ricorso, sentiti, se necessario, e in ogni caso quando lo richiedono, il ricorrente e gli altri diretti interessati. Per la sua decisione il Collegio Centrale può sentire il Presidente del Collegio Regionale che ha emesso la decisione.

Qualora il Collegio, per gravi motivi, ritenga necessaria una proroga al termine per la decisione, deve disporla con ordinanza motivata e notificata agli interessati, e al Collegio Centrale; la durata di tale proroga non può eccedere i 15 giorni.

Il Collegio è competente a conoscere in via incidentale e, ai soli fini del giudizio in corso, la validità degli atti che costituiscono il presupposto della violazione disciplinare.

Art. 128

(Mancate decisioni nei termini: devoluzione al Collegio centrale)

In caso di mancata decisione entro i termini di cui al precedente articolo, la denuncia è devoluta al Collegio Centrale dei Probiviri, che decide in prima istanza.

Art. 129

(Termine per le impugnazioni e comunicazione al controinteressati)

Le impugnazioni delle decisioni vanno, a pena di decadenza, proposte nel termine perentorio di 30 giorni dal ricevimento della raccomandata di cui all'art. 124.

La Segreteria del Collegio dei Probiviri provvederà a dare comunicazione dell'impugnazione ai controinteressati.

Art. 130

(Esecutività delle decisioni in caso di mancato ricorso)

Il mancato ricorso contro la decisione dei Collegi di prima istanza, nei termini previsti, rende esecutiva la decisione.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

I

(Referendum tra gli iscritti)

Su richiesta avanzata dai 2/3 del Consiglio nazionale o dai 4/5 della Direzione Centrale o quando lo richiedano almeno 1/5 dei tesserati, il Consiglio Nazionale può indire referendum tra gli iscritti su questioni sulle quali poi il Consiglio nazionale decide in via definitiva.

Il Consiglio nazionale nell'indire il referendum detta il regolamento per il suo svolgimento.

II

(Adesione della D.C. Italiana alla U.E.D.C.)

Al fine di dare il massimo contributo all'affermazione nel mondo degli ideali democratici cristiani, la DC italiana aderisce alla U.E.D.C. ed even-

tualmente ad altri organismi a carattere internazionale i cui obiettivi siano pienamente compatibili con gli obiettivi politici che essa persegue.

III

**(Termine di presentazione e di aggiornamento
del regolamenti interni)**

Entro sei mesi dall'entrata in vigore del nuovo statuto dovranno essere presentati i regolamenti previsti, e aggiornati quelli in vigore, allo scopo di consentire la concreta e completa attuazione delle norme introdotte; i tempi di attuazione delle norme già operanti dovranno essere fissati da apposite circolari approvate, nella loro impostazione generale, dalla Direzione Centrale.

IV

(Disposizione per i G.A.D.)

In attesa dell'attuazione degli artt. 41 e 42 che prevedono l'istituzione ed il funzionamento dei GIP e dell'inserimento dei GAD nella nuova struttura i GAD continuano ad assolvere i compiti di presenza del Partito negli ambienti di lavoro.

I dirigenti dell'organizzazione dei GAD partecipano con voto consultivo nei corrispondenti organi, mentre il delegato nazionale conserva il voto deliberativo in Consiglio Nazionale fino a che l'attività dei GIP non sarà assicurata secondo le norme statutarie e regolamentari.



INDICE ANALITICO

TITOLO I - I SOCI

CAPO I - Ammissione al Partito

Art. 1 - Requisiti per l'ammissione al Partito . . .	5
Art. 2 - Impegni connessi alla domanda di ammissione	5
Art. 3 - Modalità per la presentazione della domanda di ammissione	6
Art. 4 - Deliberazione della Sezione sulla domanda di ammissione - Interventi della Commissione per il controllo del tesseramento - Ricorsi	6
Art. 5 - Commissioni provinciali e comunali per il controllo del tesseramento: costituzione e compiti	9
Art. 6 - Commissione centrale per il controllo del tesseramento: costituzione e compiti	11
Art. 7 - Cause ostative all'ammissione al Partito	12
Art. 8 - Rilascio della tessera del Partito - Importo	12
Art. 9 - Diritto al rinnovo annuale della tessera	13
Art. 10 - Pubblicità dell'elenco degli iscritti	13
Art. 11 - Libro soci	13
Art. 12 - Modalità e termini per il tesseramento	14

CAPO II - Criteri per la rappresentanza congressuale

Art. 13 - Criteri per la rappresentanza al Congresso Nazionale	14
Art. 14 - Determinazione delle rappresentanze regionali al Congresso Nazionale e delle rappresentanze provinciali al Congresso Regionale . . .	14
Art. 15 - Esclusione dalla rappresentanza congressuale degli iscritti eccedenti il 20% dei voti . . .	15
Art. 16 - Determinazione della rappresentanza delle Sezioni ai Congressi provinciali	15

TITOLO I - I QUOTI

CAPO III - Diritti e doveri dei soci

Art. 17 - Diritti e doveri dei soci	16
Art. 18 - Segretezza del voto - Anzianità per l'esercizio dell'elettorato attivo e passivo - Esclusione dagli incarichi per i soci con rapporto di impiego col Partito	16
Art. 19 - Modalità e termine per il versamento dell'importo della tessera	17
Art. 20 - Durata in carica degli Organi del Partito e delle Gestioni commissariali - O.d.g. di sfiducia	17
Art. 21 - Contributo dei soci alla vita del Partito - Disciplina interna	18

TITOLO II - LE SEZIONI E I COMITATI COMUNALI

CAPO I - La Sezione

Art. 22 - Sezione: costituzione e compiti	19
Art. 23 - Articolazione della Sezione in nuclei	19

Art. 24 - Nuclei: composizione e compiti	19
Art. 25 - Organi della Sezione	20
Art. 26 - Compiti dell'Assemblea sezionale - Sistema di elezione per la Direzione sezionale	20
Art. 27 - Compiti della Direzione sezionale	21
Art. 28 - Composizione della Direzione sezionale	22
Art. 29 - Elezione del Segretario di Sezione, del Segretario amministrativo e nomina dei Dirigenti sezionali	22
Art. 30 - Compiti del Segretario di Sezione - Incompatibilità con altre cariche	22

CAPO II - Sezioni comunali

Art. 31 - Costituzione delle Sezioni comunali	23
---	----

CAPO III - Sezioni non comunali e Comitati comunali

Art. 32 - Costituzione delle Sezioni frazionali e rionali	23
Art. 33 - Il Comitato comunale: compiti e convocazione	24
Art. 34 - Composizione del Comitato comunale	25
Art. 35 - Costituzione dell'Assemblea comunale	26
Art. 36 - Elezione del Segretario e della Direzione del Comitato comunale	27
Art. 37 - Compiti della Direzione comunale	28
Art. 38 - Elezione del Segretario amministrativo e nomina dei Dirigenti del Comitato comunale	29

Art. 39 - Compiti del Segretario del Comitato comunale - Incompatibilità con altre cariche	29
--	----

Art. 40 - Compiti esclusivi dei Comitati comunali dei centri con oltre 300 mila abitanti	30
--	----

CAPO IV - Gruppi di impegno politico

Art. 41 - I gruppi di impegno politico	31
--	----

Art. 42 - Costituzione del gruppo di impegno politico	31
---	----

TITOLO III - LE ZONE

Art. 43 - Criteri per la suddivisione del territorio provinciale in Zone	32
--	----

Art. 44 - Composizione del Comitato di Zona	32
---	----

Art. 45 - Elezione del Segretario di Zona - Incompatibilità con altre cariche	33
---	----

Art. 46 - Compiti del Comitato di Zona	33
--	----

Art. 47 - Compiti del Segretario di Zona	34
--	----

TITOLO IV - CONGRESSI E COMITATI PROVINCIALI

CAPO I - Il Congresso provinciale

Art. 48 - Congresso provinciale ordinario e straordinario: compiti e convocazione	34
---	----

Art. 49 - Rappresentanza delle Sezioni nei Congressi provinciali - Modalità per l'elezione dei Delegati	35
---	----

Art. 50 - Norme per l'elezione dei Delegati provinciali al Congresso Regionale - Trasferimento di delega - Partecipanti al Congresso Provinciale	37
--	----

Art. 51 - Decisioni del Congresso provinciale	38
---	----

CAPO II - Il Comitato provinciale

Art. 52 - Compiti del Comitato provinciale	38
--	----

Art. 53 - Sede del Comitato provinciale	38
---	----

Art. 54 - Composizione del Comitato provinciale	38
---	----

Art. 55 - Membri del Comitato provinciale aventi voto consultivo	40
--	----

Art. 56 - Richiesta di convocazione straordinaria del Comitato provinciale	41
--	----

Art. 57 - Altri compiti del Comitato provinciale	41
--	----

Art. 58 - Elezione del Segretario provinciale, del Segretario amministrativo e della Direzione provinciale - Nomina dei Vice-Segretari e dei Dirigenti provinciali - Composizione della Giunta esecutiva provinciale	42
--	----

CAPO III - Direzione provinciale, Giunta esecutiva e Segretario provinciale

Art. 59 - Compiti della Direzione provinciale	43
---	----

Art. 60 - Compiti della Giunta esecutiva provinciale	44
--	----

Art. 61 - Compiti del Segretario provinciale	45
--	----

Art. 62 - Incompatibilità con la carica di Segretario provinciale	45
---	----

Art. 63 - Decadenza dalla carica del Segretario provinciale - Sua sostituzione	4
--	---

CAPO IV - Commissioni e Gruppi di lavoro provinciali

Art. 64 - Commissioni e Gruppi di lavoro	46
Art. 65 - Revisori dei conti - Rendiconto finanziario annuale	46

CAPO IV - Gruppi di lavoro provinciali

Art. 64 - I gruppi di lavoro provinciali	46
--	----

TITOLO V - I COMITATI REGIONALI

Art. 66 - Compiti del Comitato regionale	47
Art. 67 - Altri compiti del Comitato regionale	47
Art. 68 - Termini per la convocazione del Comitato regionale	48
Art. 69 - Composizione del Comitato regionale	48
Art. 70 - Elezione del Segretario regionale, del Segretario amministrativo e della Direzione regionale - Nomina dei Vice-Segretari e dei Dirigenti regionali	50
Art. 71 - Composizione della Giunta esecutiva regionale	50
Art. 72 - Incompatibilità con la carica di Segretario regionale	51
Art. 73 - Decadenza dalla carica del Segretario regionale - Sua sostituzione	51
Art. 74 - Compiti della Direzione regionale	51
Art. 75 - Compiti della Giunta esecutiva regionale	52
Art. 76 - Compiti del Segretario regionale	53
Art. 77 - Commissioni e Gruppi di lavoro	53
Art. 78 - Revisori dei conti - Rendiconto finanziario	53
Art. 79 - Disposizione particolare per la Valle d'Aosta	54

TITOLO VI - GLI ORGANI NAZIONALI DEL PARTITO

Art. 80 - Organi nazionali del Partito	54
--	----

CAPO I - Il Congresso Nazionale

Art. 81 - Compiti del Congresso nazionale	55
Art. 82 - Periodicità del Congresso nazionale	55
Art. 83 - Norme per l'elezione dei Delegati regionali al Congresso Nazionale - Trasferimento di de- lega - Partecipanti al Congresso regionale	55
Art. 84 - Partecipanti al Congresso nazionale	56

CAPO II - Il Consiglio Nazionale

Art. 85 - Funzioni del Consiglio nazionale	56
Art. 86 - Il Presidente del Consiglio nazionale	57
Art. 87 - Termini di convocazione del Consiglio na- zionale	57
Art. 88 - Composizione del Consiglio nazionale	57
Art. 89 - Membri del Consiglio nazionale aventi voto consultivo	59

CAPO III - La Direzione Centrale, la Giunta esecutiva e il Se- gretario politico

Art. 90 - Compiti della Direzione centrale	59
Art. 91 - Composizione della Direzione centrale ed ele- zione del Segretario amministrativo	60
Art. 92 - Membri della Direzione centrale aventi voto consultivo - Nomina dei Vice-Segretari e dei Dirigenti centrali - Composizione della Giun- ta esecutiva	60

Art. 93 - Elezione e funzioni del Segretario politico nazionale	61
Art. 94 - Rappresentanza legale del Partito ai vari livelli	61
Art. 95 - Compiti del Segretario amministrativo, del Vice Segretario e della Commissione amministrativa centrale - Revisori dei conti	62
Art. 96 - Deliberazione della Direzione centrale in caso di crisi governativa	62

CAPO IV - I Gruppi parlamentari

Art. 97 - Costituzione dei Gruppi parlamentari - Loro regolamento	63
---	----

TITOLO VII - I MOVIMENTI

Art. 98 - Costituzione e compiti dei Movimenti Femminile e Giovanile - Loro Regolamenti	64
---	----

CAPO I - Il Movimento Femminile e Il Movimento Giovanile

Art. 99 - Movimento Femminile	64
Art. 100 - Movimento Giovanile	65
Art. 101 - Elezione e durata in carica degli organi direttivi dei Movimenti - Ricorsi in caso di violazione dei Regolamenti - Incompatibilità con le cariche di Delegato	65

CAPO II - Il Gruppo Reduci ed il Centro Sportivo « Libertas »

Art. 102 - Gruppo reduci di guerra 66

Art. 103 - Centro sportivo Libertas 66

TITOLO VIII - NORME PER LE CANDIDATURE

Art. 104 - Candidature alle cariche pubbliche elettive 67

TITOLO IX - GARANZIE STATUTARIE

Art. 105 - Decisioni del Comitato provinciale sulle violazioni dello Statuto e sulle controversie tra gli organi inferiori del Partito - Impugnazione delle decisioni avanti alla Direzione centrale 67

Art. 106 - Decisioni della Direzione centrale sui ricorsi contro le deliberazioni dei Comitati provinciali - Impugnazione delle decisioni avanti al Consiglio nazionale 68

Art. 107 - Termine per l'inoltro dei ricorsi al Comitato provinciale e per la loro decisione 68

Art. 108 - Termine per l'inoltro dei ricorsi alla Direzione centrale e per la loro decisione 69

Art. 109 - Termine per l'inoltro dei ricorsi al Consiglio nazionale 69

Art. 110 - Esecutività dei provvedimenti organizzativi 70

Art. 111 - Misure disciplinari 70

Art. 112 - Organi disciplinari - Sospensione degli iscritti da parte della Direzione centrale e delle Giunte provinciali 70

Art. 113 - Decisioni dei Collegi di prima istanza 72

Art. 114 - Domanda di riammissione al Partito degli espulsi	72
Art. 115 - Composizione e durata in carica dei Collegi regionali e del Collegio centrale dei Probiviri	73
Art. 116 - Albi regionali per la nomina dei Probiviri regionali - Requisiti per l'eleggibilità	73
Art. 117 - Costituzione dei Collegi regionali - Divieto di assunzione di cariche incompatibili - Decadenza dall'albo	74
Art. 118 - Albo nazionale dei Probiviri centrali - Costituzione del Collegio centrale	75
Art. 119 - Giurisdizione del Collegio regionale dei Probiviri	76
Art. 120 - Avocazione al Collegio centrale di casi di particolare rilevanza - Nomina della seconda Sezione del Collegio centrale: sua competenza	76
Art. 121 - Gradi di giurisdizione del Collegio centrale dei Probiviri	76
Art. 122 - Promozione del procedimento disciplinare	77
Art. 123 - Quorum per la validità delle decisioni dei Collegi dei Probiviri	77
Art. 124 - Modalità e termine per la comunicazione delle decisioni agli interessati e agli organi competenti del Partito	77
Art. 125 - Caso in cui il Collegio centrale dei Probiviri decide in prima istanza	77
Art. 126 - Garanzie per la difesa del socio - Contestazione addebiti - Notifica	78
Art. 127 - Termine di decisione dei Collegi dei Probiviri ed eventuale proroga	78
Art. 128 - Mancate decisioni nei termini: devoluzione al Collegio centrale	79
Art. 129 - Termine per le impugnazioni e comunicazione ai controinteressati	79
Art. 130 - Esecutività delle decisioni in caso di mancato ricorso	80

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

I - Referendum tra gli iscritti	80
II - Adesione della D.C. Italiana alla U.E.D.C.	80
III - Termine di presentazione e di aggiornamento dei regolamenti interni	81
IV - Disposizione per i G.A.D.	81